



# COMUNE di VALDILANA

PROVINCIA DI BI

## DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 378 DEL 27/05/2026

### OGGETTO:

**SERVIZIO DI SVILUPPO DIGITALE E PROMOZIONE TURISTICO-COMMERCIALE DEL COMUNE DI VALDILANA MEDIANTE INSERIMENTO IN TABUI APP – TRIENNIO 2026-2029 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – TAPP SRL – CIG: BBBDDAFB6D.**

L'anno duemilaventisei del mese di maggio del giorno ventisette nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

La sottoscritta, **Dr.ssa Caterina Segato**, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria – Affari Generali

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 17.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026/2028 e relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Valdilana per il triennio 2026/2028;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 18.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026/2028;
- con l'adozione del PEG, i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente.

Premesso inoltre che l'Amministrazione comunale è intenzionata ad attivare un servizio di sviluppo digitale che promuova lo sviluppo turistico e commerciale del proprio territorio, anche attraverso sistemi digitali innovativi che forniscano al turista, ma anche ai residenti, tutte le informazioni utili per approfondire la conoscenza del luogo e le opportunità che il Comune di Valdilana può offrire.

Considerato che il mercato offre da tempo applicazioni digitali (APP) finalizzate alla valorizzazione e promozione del territorio, attraverso la raccolta e la diffusione di contenuti informativi.

Preso atto che l'app TabUi della società Tapp SRL, con sede ad Alba (CN), in Via dell'acquedotto n.4, dall'indagine svolta è risultata essere la soluzione più completa e versatile per la promozione territoriale del Comune di Valdilana, in quanto mette a disposizione su un'unica piattaforma di semplice utilizzo e caratterizzata da contenuti innovativi, informazioni di carattere culturale, artistico, commerciale, enogastronomico e folkloristico costantemente aggiornate.

Considerato, inoltre, che il servizio di sviluppo digitale proposto da Tapp SRL è stato ritenuto completo e rispondente alle esigenze dell'Ente, in quanto comprensivo delle seguenti attività e funzionalità:

- inserimento del Comune di Valdilana nell'APP TabUi quale strumento principale di informazione e promozione turistica per l'utenza dotato delle seguenti caratteristiche:
  - fruibilità da dispositivi mobili tramite App Store e Google Play;
  - supporto multilingua;
  - integrazione di tecnologie avanzate quali geolocalizzazione, visualizzazione grafica 3D e

- Intelligenza Artificiale (AI);
- possibilità di inserimento e aggiornamento di schede informative dettagliate relative a luoghi, eventi e attività economiche;
- implementazione di funzionalità automatiche per la diffusione di determinate informazioni in tempo reale (es. allerte meteo, eventi, viabilità, comunicazioni di pubblica utilità);
- predisposizione di un'interfaccia per la raccolta di determinate segnalazioni da parte degli utenti;
- processo di mappatura capillare ed inserimento nella suddetta APP delle attività commerciali, delle strutture ricettive e, in generale, dei luoghi di interesse presenti sul territorio comunale con inserimento e aggiornamento di schede informative dettagliate;
- contestuale promozione turistica del territorio di Valdilana attraverso la predisposizione e l'installazione fisica di cartellonistica/segnaletica di riferimento sul territorio che prevede anche l'utilizzo di QR code quale modalità integrativa di accesso ai contenuti informativi presenti in APP e/o su altre risorse web;
- collaterale promozione turistica del territorio di Valdilana attraverso i canali ufficiali dell'operatore economico e/o piattaforme su suoi siti partner di promozione turistica;
- produzione, per ciascuna annualità, di un report analitico riassuntivo delle attività svolte, dei dati raccolti e delle dinamiche turistiche del territorio oggetto del servizio.

Visti:

- l'art. 17 (fasi delle procedure di affidamento), comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- il comma 2 della medesima disposizione che prevede che *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale”*;
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 che prevede che le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuali tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Considerato che:

- l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad Euro 5.000,00 per cui il Comune di Valdilana è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-MePA e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006;
- il servizio in oggetto non è disponibile tra le convenzioni attive o in attivazione da Consip S.p.A.;
- l'art. 50, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 definisce, all'art. 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con

- evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

Rilevato che:

- per l'appalto per l'affidamento del servizio di sviluppo digitale e promozione turistico-commerciale del Comune di Valdilana mediante inserimento in TabUi APP per il triennio 2026-2029 è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con consultazione di unico operatore già individuato mediante trattativa diretta esperita sulla piattaforma MePA.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente fine: sviluppare e valorizzare il turismo nel Comune di Valdilana, rendendo il territorio più accogliente e attrattivo attraverso attività di promozione multimediale e valorizzazione delle capacità ricettive;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di sviluppo digitale e promozione turistico-commerciale del comune di Valdilana mediante inserimento in TabUi APP – triennio 2026-2029;
- l'importo del contratto è pari ad Euro 13.000,00 oltre IVA 22%;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 l'obbligazione verrà perfezionata in forma di corrispondenza commerciale attraverso la piattaforma del MePA;
- le clausole negoziali sono contenute nella lettera di invito e nell'offerta acquisita agli atti;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante trattativa diretta su piattaforma MePA con consultazione di unico operatore economico, individuato nella Ditta TAPP S.R.L., con sede in Alba (CN), Via dell'acquedotto n.4.

Dato atto inoltre che:

- in data 05.05.2026 si è provveduto a pubblicare sul MePA la Trattativa Diretta n. 6294614 con la quale si chiedeva alla ditta TAPP S.R.L., con sede legale in Alba (CN), Via dell'acquedotto n. 10, di presentare un'offerta per l'appalto del servizio di sviluppo digitale e promozione turistico-commerciale del comune di Valdilana mediante inserimento in TabUi APP per il triennio 2026-2029;
- le caratteristiche richieste dal servizio sono specificate nella lettera di invito prot. 10704 del 05.05.2026;
- in relazione alla presente procedura di affidamento, il Codice Identificativo Gara (CIG): **BBDDAFB6D** è stato acquisito tramite il portale MePA.

Vista la documentazione presentata tramite MePA dalla ditta TAPP S.R.L., registrata con protocollo n. 11740 del 15.05.2026 che include la seguente documentazione debitamente sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta TAPP S.R.L.:

- offerta economica consistente nel valore economico pari ad Euro 13.000,00 sull'importo posto a base d'asta di Euro 13.300,00, IVA 22% esclusa;
- DGUE (Documento di gara unico europeo) ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 36/2023, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 100 e seguenti e l'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94-98 del medesimo decreto;
- proposta economica e tecnica contenente una relazione dettagliata descrittiva della tipologia e delle caratteristiche del servizio offerto e il dettaglio economico della spesa;
- copia del documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante della Ditta.

Considerato che sono state effettuate le verifiche previste al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. tramite MePA, mediante l'interfaccia FVOE (Fascicolo virtuale Operatore Economico) ed in particolare:

- ✓ è stata acquisita la Visura registro delle imprese della ditta in questione;
- ✓ non risultano iscrizioni al Casellario giudiziale degli amministratori e Anagrafe sanzioni tributarie;
- ✓ la ditta TAPP S.R.L. risulta iscritta al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa in capo alla società suddetta;

- ✓ non risultano annotazioni a carico della suddetta società sul casellario delle imprese ANAC che comportino l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche;
- ✓ la ditta suddetta risulta in regola per quanto concerne gli adempimenti contributivi, così come certificato dal DURC n. prot. INPS\_50409351 del 20.04.2026 (assunto al ns. prot. n. 11915 in data 18.05.2026), con scadenza validità il 18.08.2026;
- ✓ l'attività oggetto del presente affidamento non risulta tra quelle elencate all'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 (attività esposte al rischio di infiltrazione criminosa) pertanto non è necessario verificare l'iscrizione della Ditta TAPP S.R.L. nella White List della Prefettura.

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione del servizio di sviluppo digitale e promozione turistico-commerciale del comune di Valdilana mediante inserimento in TabUi APP – triennio 2026-2029, alle condizioni riportate nella lettera di invito ns. prot. n. 10704 del 05.05.2026 in favore della ditta Tapp S.R.L. considerato che:

- ✓ l'offerta economica è risultata congrua;
- ✓ ha presentato tutte le dichiarazioni richieste;
- ✓ dalle verifiche effettuate non risultano irregolarità ostative.

Considerato che è necessario pertanto impegnare in favore della ditta Tapp S.R.L. la somma complessiva di Euro 13.000,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di **Euro 15.860,00 IVA 22% compresa.**

Dato atto inoltre che:

- all'esecutività del presente atto si provvederà all'invio tramite MePA della stipula;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del valore economico delle stesse e dell'affidabilità della Ditta aggiudicataria;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli artt. 147, 147-bis e 151;
- il D.Lgs. 36/2023;
- la legge 241/1990;
- il D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l'art. 26;
- la legge 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. 118/2011;
- l'art. 59 dello Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito sulla base del contenuto recato dal sottostante dispositivo.

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le funzioni dirigenziali delegate al Responsabile del Servizio, ex art. 17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000.

Visto il Bilancio 2026.

Visto il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica.

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 26.06.2024 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del Servizio.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., e in particolare gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2.

Dato atto che l'infrascritto Responsabile di Servizio non si trova in posizione di conflitto di interesse e che,

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Valdilana. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

pertanto, non sussiste in capo ad egli alcun obbligo di astensione con riferimento all'adozione della presente determinazione e del procedimento ad essa correlato, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.

Visto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.

#### DETERMINA

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di sviluppo digitale e promozione turistico-commerciale del Comune di Valdilana mediante inserimento in TabUi APP – triennio 2026-2029, in favore della Ditta Tapp S.R.L., con sede legali in Alba (CN), Via dell'acquedotto n. 4, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023 per l'importo di Euro 13.000,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di **Euro 15.860,00 IVA 22% compresa**;
3. di impegnare l'importo complessivo di **Euro 15.860,00** a favore della summenzionata Ditta, imputando ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, gli oneri economici derivanti dal presente atto, così come riportato nell'attestato di copertura finanziario allegato alla presente (CIG **BBDDAFB6D**);
4. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'anno 2026;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
  - con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: perseguire il seguente fine: sviluppare e valorizzare il turismo nel Comune di Valdilana, rendendo il territorio più accogliente e attrattivo attraverso attività di promozione multimediale e valorizzazione delle capacità ricettive;
  - il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di sviluppo digitale e promozione turistico-commerciale del comune di Valdilana mediante inserimento in TabUi APP – triennio 2026-2029;
  - l'importo del contratto è pari ad Euro 13.000,00 oltre IVA 22%;
  - ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023 l'obbligazione verrà perfezionata in forma di corrispondenza commerciale attraverso la piattaforma del MePA;
  - le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e nell'offerta acquisita agli atti;
  - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 con consultazione di unico operatore economico, individuato nella Ditta TAPP S.R.L., con sede legale in Alba (CN), Via dell'acquedotto n. 4, mediante trattativa diretta su piattaforma MePA.
6. di dare atto che la presente determinazione, comportando un impegno di spesa a carico del bilancio comunale, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diventerà esecutiva con l'apposizione da parte di quest'ultimo del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
7. di dare che l'infrascritto Responsabile di Servizio non si trova in posizione di conflitto di interesse e che, pertanto, non sussiste in capo ad egli alcun obbligo di astensione con riferimento all'adozione della presente determinazione e del procedimento ad essa correlato, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;
8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
9. di dare atto che, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente presente sul sito internet istituzionale del Comune;

10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs n. 104/2010 e s.m.i., decorrenti: a) per i soggetti direttamente contemplati nell'atto, qualora presenti, dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della presente determinazione; b) per quanto concerne i terzi, dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online di cui è prima detto.

Il Responsabile del Servizio  
Firmato digitalmente  
SEGATO Caterina